

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-999 QPC del 17 giugno 2022,  
*Établissement public La Monnaie de Paris* [Impossibilità per il  
testimone assistito di fare appello contro il rifiuto del giudice  
istruttore di constatare la prescrizione dell'azione penale]**

17/06/2022

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla Corte di cassazione in merito alle previsioni del Codice di procedura penale che non consentivano al c.d. «testimone assistito»<sup>1</sup> di fare appello contro il rifiuto del giudice istruttore di constatare la prescrizione dell'azione penale. Essendo tale diritto riconosciuto all'indagato, si denunciava la violazione del principio di eguaglianza, oltre che del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Il *Conseil* ha rilevato che il testimone assistito, a differenza dell'indagato, non può essere posto sotto controllo giudiziario, né può essere sottoposto a sorveglianza o in custodia cautelare; non può neppure essere oggetto, in quanto tale, di un rinvio a giudizio. Ne discende che la situazione del testimone assistito e dell'indagato non sono sullo stesso piano e non lo sono neanche in riferimento alla prescrizione dell'azione penale: il legislatore, senza disconoscere il principio di eguaglianza, può quindi prevedere norme diverse per le due categorie di soggetti in riferimento alla constatazione della prescrizione.

Tuttavia, nella disciplina impugnata, la richiesta di constatazione della prescrizione doveva essere presentata nei sei mesi successivi all'acquisizione dello *status* di indagato oppure alla prima audizione come testimone assistito. Questo termine restava opponibile anche al testimone assistito che era in seguito divenuto indagato. Poiché la previsione della possibilità di appellare faceva riferimento alla richiesta di constatazione per come inizialmente formulata, la preclusione dell'appello per il testimone assistito si applicava anche a quel testimone che, dopo aver presentato la richiesta, avesse visto il suo *status* mutare in quello di indagato.

In ciò il *Conseil* ha ritenuto una violazione del principio di eguaglianza e ha pertanto dichiarato incostituzionale, con decorrenza dal 31 marzo 2023, l'art. 186-1 del Codice di procedura penale (recante la disciplina dell'appello), limitatamente al riferimento all'art. 82-3 (relativo alla prima richiesta di constatazione dell'avvenuta prescrizione).

\* \* \*

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa relativo alla decisione.

*Paolo Passaglia*

---

<sup>1</sup> Con tale definizione di indica il soggetto per il quale sussistono indizi a carico, sebbene non sufficienti a renderlo a tutti gli effetti un indagato. Si tratta di una figura in certo senso intermedia tra il testimone *tout court* e l'indagato; la sua posizione può mutare con l'evolversi dell'istruttoria.